



Comune di
Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

EDILIZIA PRIVATA

**ORDINANZA N. 4
del 30-06-2021**

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE.

Premesso che:

- l'acqua potabile è un bene primario e come tale destinato innanzitutto all'uso domestico ovvero alimentare ed igienico sanitario;
- l'acqua potabile proviene da fonti quali pozzi e sorgenti che hanno una capacità limitata poiché previsti per uso prevalentemente domestico;
- nel corso degli ultimi anni i comuni del lago di Garda hanno avuto un significativo incremento delle utenze per la costruzione di nuove abitazioni e strutture ricettive;
- siamo in un periodo della stagione estiva caratterizzato da clima caldo e secco e non sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni;
- il periodo caldo e secco sta assumendo connotati di eccezionalità sia per durata che per intensità ed il sistema acquedottistico ne sta iniziando a risentire, specie nelle ore di massimo consumo;
- un eccessivo utilizzo di acqua potabile a scopi non strettamente domestici può compromettere il corretto funzionamento del pubblico acquedotto;
- è necessario garantire a tutta la popolazione la sufficiente quantità di acqua potabile;
- Azienda Gardesana Servizi con nota acquisita al protocollo n. 1740 del 30/06/2021, ha richiesto l'emissione di specifica ordinanza per il divieto di uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini pubblici e privati, e più in generale per scopi non strettamente domestici, a partire da questo momento e fino al cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche su tutto il territorio comunale.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

Per quanto di competenza,

ORDINA

a partire dalla data odierna e fino al cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche su tutto il territorio comunale, la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili, nonché il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.

INFORMA

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), da euro 25 a 500,00;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- che la presente ordinanza sia inviata al Comando Carabinieri di Caprino Veronese per assicurarne l'osservanza, nonché ad Azienda Gardesana Servizi per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE

Lorenzola Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa